

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA

Gentile cliente,

il pagamento tramite assegno bancario è diventato più sicuro grazie alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.), istituita per elevare il grado di sicurezza ed efficienza della circolazione dell'assegno escludendo dal sistema dei pagamenti, per almeno sei mesi, tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi.

La legge prevede infatti che venga applicata la sanzione amministrativa (pagamento di una somma di denaro) e la c.d. "revoca di sistema" al traente che emette un assegno bancario e che al momento dell'emissione risulti privo di autorizzazione ovvero che al momento della presentazione al pagamento presso una stanza di compensazione ovvero in via telematica, non risulti coperto da fondi.

Nel caso in cui l'assegno sia emesso senza autorizzazione l'iscrizione ha luogo entro venti giorni dalla data di presentazione del titolo al pagamento e l'illecito non è sanabile.

Nel caso in cui l'assegno sia emesso senza provvista l'iscrizione ha luogo entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione del titolo. Ciò può essere evitato solo dando prova della corresponsione, entro e non oltre il termine di 60 giorni sopra indicato, in favore del legittimo beneficiario, oltre che dell'importo facciale del titolo, degli ulteriori oneri accessori previsti dalla legge (penale pari al 10% dell'importo dell'assegno, interessi ed eventuali spese per il protesto).

Nel rimandarLa, per ulteriori dettagli, alle precisazioni sotto riportate, evidenziamo che la normativa prevede che, nel caso di assegni bancari risultati non pagati per mancanza di fondi, il pagamento del solo importo facciale del titolo non è sufficiente ad evitare l'iscrizione in C.A.I. e la sanzione amministrativa, in mancanza del pagamento degli ulteriori oneri previsti dalla legge (penale interessi e spese).

A maggior chiarimento, si riporta la seguente informativa riguardante alcuni aspetti dell'applicazione della "Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari" (L. 15 dicembre 1990, n. 386; D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; Decreto Ministero Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001; Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 e successive modifiche nonché i successivi chiarimenti interpretativi forniti da tale Organo in materia).

Secondo quanto previsto dalle disposizioni, nel caso di emissione di assegno senza provvista l'illecito si perfezioni al momento della presentazione al pagamento dell'assegno effettuata in tempo utile e cioè entro i termini di legge; la presentazione al pagamento può essere telematica –check truncation- per assegni fino a € 3.000, oppure materiale – in stanza di compensazione- per assegni oltre € 3.000.

Da quando si perfeziona l'illecito, solo dando prova del pagamento tardivo nei termini e con le modalità fissati dalla legge, il traente può evitare l'avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi conseguente all'iscrizione nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (CAI); il pagamento tardivo, per essere completo in termini di legge, deve comprendere una penale pari al 10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (c.d. oneri accessori).

Qualora all'atto della presentazione telematica dell'assegno nel conto non risultino fondi sufficienti, la banca provvede a comunicare alla banca negoziatrice il mancato pagamento con appropriata motivazione, chiedendo l'invio materiale dell'assegno.

A ricezione dell'assegno, svolti i controlli di regolarità, la banca deve confermare la precedente comunicazione di impagato e verificare la situazione del conto, così procedendo:

1. se sul conto sono stati costituiti fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell'importo facciale dell'assegno più i previsti oneri accessori, la banca su specifica disposizione del correntista in merito al pagamento di detti oneri, provvede ad addebitare il conto e a riconoscere l'importo totale alla banca negoziatrice in favore del cedente, estinguendo l'assegno.
2. se sul conto vi sono fondi sufficienti per il solo pagamento dell'importo facciale dell'assegno, oppure in difetto di specifica disposizione del correntista in merito al pagamento degli oneri accessori, provvede ad addebitare il conto ed a riconoscere l'importo facciale alla banca negoziatrice in favore del cedente all'incasso, restituendo nel contempo l'assegno alla negoziatrice stessa con l'annotazione attestante il mancato pagamento degli oneri accessori. La banca procede altresì all'invio al traente del preavviso di revoca previsto dalla legge.

Modalità del tutto analoghe a quelle sopra descritte ai punti 1 e 2 vengono seguite nel caso di mancato pagamento di un assegno presentato materialmente presso una stanza di compensazione.

Cordiali saluti.

Jesi, Agosto 2006

Banca delle Marche S.p.A.